



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



## **OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI DECRETO FER DIVERSO DA FV**

25 Maggio 2015

### **Premessa**

Le industrie rimaste delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche sono un comparto basato su una filiera prevalentemente italiana che, nell'ultimo quinquennio, ha generato importanti ricadute industriali e occupazionali, oltre ad essere riuscito a penetrare sui mercati export grazie all'eccellenza delle soluzioni tecnologiche sviluppate. Questa filiera continua ad investire in nuove tecnologie nonostante l'instabilità del sistema incentivante e le continue rivisitazioni degli ultimi due anni.

Con la bozza di Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, oggetto della nostra analisi, il comparto rischia di essere ulteriormente e fortemente ridimensionato, perché, oltre a ridurre drasticamente gli incentivi e rendere insostenibili il ritorno economico e la finanziabilità dei progetti, non si tiene conto né del reale sviluppo delle diverse fonti nel corso degli anni né delle reali assegnazioni avvenute nelle aste e registri precedenti. Ad esempio si nota (nell'articolo 9) una sproporzione di assegnazione per le biomasse e il biogas, che attualmente hanno sul territorio grosse difficoltà di approvvigionamento della materia prima, oltre alle normali resistenze dei comitati dei cittadini. Nella bozza di Decreto in esame non vengono citati anche settori che in Italia hanno una ricaduta occupazionale come gli impianti idro ad acqua fluente e quelli realizzabili su briglia e/o traversa esistenti.

Tutto ciò a riprova della scarsa conoscenza del livello industriale raggiunto e della conseguente ricaduta occupazionale nel settore industriale delle FER.

Confindustria deve quindi diventare l'interlocutore unico del Ministero in rappresentanza delle industrie che operano nelle fonti rinnovabili per evitare che le posizioni vengano indebolite rispetto a quanto rappresentato da associazioni che sono esterne a Confindustria.

Nelle premesse della bozza di Decreto va richiamato l'Energy Union Package che sancisce per i Paesi Membri l'obiettivo del 27% di energia rinnovabile sui consumi complessivi entro il 2030. Il riferimento appare basilare per conferire importanza politica al settore delle rinnovabili, in antitesi alla brevissima portata temporale della presente bozza.

Fermo restando il limite di 5,8 miliardi di euro, si ritiene opportuno, allo scopo di dare chiarezza e trasparenza al mercato, che il GSE comunichi:

- il raggiungimento dell'obiettivo limite con un anticipo di almeno 6 mesi;
- le eventuali risorse residue divenute disponibili per le fonti ad accesso diretto, con cadenza mensile.

Come ultima considerazione di carattere generale si evidenzia che le iscrizioni ai registri e alle aste continuano a non prevedere auspicati meccanismi tali da garantire la reale esecuzione degli impianti, rischiando di alimentare speculazione e di generare ulteriore incertezza agli operatori bloccandone le attività.

È nostro interesse come ANIE Rinnovabili tutelare le industrie che con così grande fatica sono rimaste attive in Italia.

Nel seguito si propongono alcune indicazioni puntuali sulle tematiche generali e comuni a più tecnologie.

Il mercato deve consentire (**Articolo 10 comma 3 lettera a**) lo scorrimento automatico dei progetti inseriti in posizione non utile ai fini degli incentivi ogniqualvolta avvenga una rinuncia o decadenza dei termini. A tal fine i soggetti interessati devono confermare per iscritto la loro volontà di realizzare l'iniziativa entro 60 giorni dando altresì evidenza documentale dello stato di avanzamento dei lavori e/o della stipula dei contratti di progetto e/o dei contratti di finanziamento conclusi o che si stanno negoziando allo scopo di realizzare l'iniziativa.

A nostro avviso l'**Articolo 10 comma 3 lettera b** è da eliminare del tutto per non appesantire ulteriormente il taglio degli incentivi con altre riduzioni di carattere volontario. Ciò sfavorirebbe gli operatori più piccoli e, per esempio nel settore del minieolico, tale facoltà favorirebbe le macchine rigenerate e le macchine di dubbia importazione a discapito delle macchine prodotte in Italia.

Si ritiene opportuno **allungare il termine di ammissione agli incentivi a 60 giorni** (anziché 30 giorni) al raggiungimento della prima delle seguenti due date (30/11/2016 ovvero raggiungimento del costo di 5,8 mld del contatore).

Deve essere prevista **una garanzia fidejussoria al 10% per tutti i progetti** a garanzia dell'effettiva volontà di realizzazione dell'investimento.

Deve essere introdotto (Articolo 3 comma 4) **un meccanismo di salvaguardia per progetti ad accesso diretto (articolo 7 comma 1 lettera b) in corso di realizzazione** per gli impianti di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b che abbiano dato l'inizio dei lavori ed ordinato le macchine entro la data di cui all'articolo 3 comma 2, nell'ipotesi del raggiungimento del costo di 5,8 mld del contatore, entrano in una lista d'attesa dedicata che assegni gli incentivi man mano che si liberano nuove risorse che portano il contatore sotto i 5,8 mld.

Non si comprende l'utilità dell'articolo 4 comma 5 che risulta essere limitativo in quanto non concede gli incentivi agli impianti attualmente in costruzione che rientrano nei registri già autorizzati. Chiediamo pertanto di eliminare tale comma.

#### **Dal punto di vista amministrativo rileviamo che sia necessario:**

- Modificare l'Art.2 Comma 1.m di entrata in esercizio per gli impianti in bassa tensione come segue:  
"data di entrata in esercizio di un impianto in bassa tensione: è la prima tra (i) la data in cui, al termine dell'intervento, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, o

(ii) il massimo termine previsto dal preventivo di connessione di rete (TICA) misurato dalla data di comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie e il pagamento del saldo del preventivo di connessione di rete, così come risultante dal sistema GAUDI”.

- **Sistema Gaudi.** La data di entrata in esercizio dell’impianto deve coincidere con la data del primo funzionamento in parallelo col sistema elettrico, così come risulta dai verbali di installazione dei gruppi di misura, e non come attualmente attestato dal sistema Gaudi (il portale Terna/Gaudi non è allineato con quello Enel, pertanto si rischia di perdere l’incentivo per un problema non imputabile al soggetto responsabile dell’impianto).

In allegato le schede con l’analisi dettagliata per le singole fonti con le nostre proposte di modifica/integrazioni.



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



## SCHEDA 1 - Minieolico

E' importante continuare ad incentivare gli impianti minieolici, segmentando le diverse taglie con tariffe in decrescita ma sostenibili. Di seguito una proposta di tariffe incentivanti:

- $1 < P \leq 20 \text{ kW} \rightarrow 291 \text{ €/MWh}$
- $20 < P \leq 60 \text{ kW} \rightarrow 250 \text{ €/MWh}$
- $60 < P \leq 200 \text{ kW} \rightarrow 200 \text{ €/MWh}$

Sarebbe importante che anche questo settore avesse ammortamenti fiscali accelerati o esenzioni fiscali per nuovi investimenti.

Inoltre al fine di incrementare l'affidabilità dei prodotti mini-eolici, sia in termini di prestazioni che di durata, sarebbe auspicabile richiedere ai produttori di aerogeneratori di piccola taglia una procedura di certificazione del prodotto in accordo con la normativa IEC 61400-2 come fatto nei mercati di Gran Bretagna e USA. Infatti, in questo modo, i produttori fornirebbero curve di potenza certificate a garanzia di una più accurata stima di producibilità energetica annua.

Di seguito alcune possibili integrazioni:

- **Macchine usate/rigenerate:** riconoscimento di incentivi ridotti del 50% alle turbine rigenerate, purché sottoposte a omologazione/certificazione.



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



## SCHEDA 2 - Solare termodinamico

Appaiono eccessivamente premiate tecnologie che effettuano produzione di energia oltre le ore solari con gas (20 €/MWh per impianti con frazione di integrazione tra 0,15 e 0,50 - art. 21, comma 3) a tutto svantaggio di avanzate tecnologie innovative che, invece, effettuano accumulo termico e produzione oltre l'irraggiamento solare con fonte rinnovabile (ad es. solare, biogas, biomasse).

Appaiono, inoltre, penalizzati gli impianti di piccole dimensioni (inferiori a 5 MW) a vantaggio di grandi impianti; è evidente la difficoltà di ottenere autorizzazioni per realizzare impianti di tali dimensioni che, oltretutto, comporterebbero una notevole occupazione di suolo.

E' molto più utile, oltre che più fattibile per un Paese come l'Italia, realizzare impianti di piccola taglia che occupino porzioni limitate di suolo e consentano la generazione elettrica diffusa; esistono sul mercato tecnologie innovative e completamente italiane che già rispettano entrambi i parametri sopra indicati.

Il decreto così strutturato rischia invece:

1. In mancanza delle prescritte autorizzazioni per impianti di taglia grande, di bloccare l'accesso agli incentivi (non usando le risorse stanziate) con conseguenti danni per lo sviluppo del settore industriale;
2. Nel caso, seppur più difficile, di ottenimento delle autorizzazioni, di incentivare una tecnologia magari "obsoleta" quando invece il mercato offre già tecnologie avanzate dal punto di vista dell'impatto ambientale.

Sarebbe, perciò, auspicabile:

- a. al fine di consentire l'accesso agli incentivi anche ai piccoli impianti, peraltro più efficienti, bilanciare i contingenti di potenza aumentando la quota di potenza dedicata a questi ultimi (ad es. 60 MW ai piccoli impianti e 60 MW ai grandi impianti, rif. artt. 9 e 12).
- b. Rivedere i meccanismi di riparto dei premi assegnando maggiori risorse agli impianti che effettuano accumulo termico con fonti rinnovabili rispetto agli impianti che invece utilizzano il gas.

Ipotesi di modifica art. 21 comma 4 (solo a titolo esemplificativo):

- a) 45 euro/MWh per impianti con frazione di integrazione fino a 0,05;
  - b) 17 euro/MWh per impianti con frazione di integrazione compresi tra 0,05 e 0,15;
  - c) 5 euro/MWh per impianti con frazione di integrazione da 0,15 a 0,25;
  - d) per gli impianti che hanno capacità di accumulo giornaliera con fonte rinnovabile superiore alle 4h, possibilità di riconoscimento, oltre alle tariffe sopra determinate, una sovra-tariffa (questo perché gli impianti che fanno accumulo generano minori oneri di sistema).
- c. Prevedere, anche per i sistemi solari termodinamici, così come per altre fonti (V. art. 10), una priorità di iscrizione ai registri nel caso di impianti in grado di produrre energia elettrica con fonte rinnovabile per un periodo superiore a 4 ore in assenza di radiazione solare.



## SCHEDA 3 - Mini-idroelettrico

- Art. 2 : inserire la parola potenza nominale MEDIA; questo per evitare difficoltà di interpretazioni.
- Art. 4, comma 3 delle premesse : appare bassa la soglia degli impianti idro ad acqua fluente, 50 kW, che accedono direttamente agli incentivi. Si propone di aumentarla fino a 250 kW, al pari degli impianti su canali o reti. Questo per facilitare gli investimenti su impianti di piccola taglia, spesso resi di difficile realizzazione a causa della burocrazia.  
Al punto (iv) tra i criteri di accesso diretto si propone di inserire anche : impianti realizzati su briglia o traversa esistente, senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa. Questo anche in analogia ai criteri di priorità all'art. 10.
- Art. 7: comma 1, punto c: afferma che gli impianti che si iscrivono al primo nuovo registro , se entrano in funzione entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto, avranno diritto ai vecchi incentivi previsti dal DM 6 luglio 2012. Su tale punto riteniamo che il calcolo dei 12 mesi debba partire dalla data di iscrizione al registro e non dalla data di applicazione del decreto. Altrimenti un produttore avrebbe di fatto pochi mesi per costruire l'impianto ed accedere ai vecchi incentivi, che presumibilmente saranno superiori a quelli nuovi.
- Art 10, comma 3, punto f: il requisito di possesso contemporaneo di concessione **E** autorizzazione unica a nostro giudizio è da collocare come ultimo dei 5 criteri e non come primo. Questo perché l'ottenimento della autorizzazione unica varia da regione a regione ed il procedimento ha numerose variabili che lo rendono sempre un'incognita.
- Art. 11, comma 4: viene previsto un meccanismo di scorrimento per cui chi è titolare di iscrizione a registro può entro sei mesi rinunciare alla iscrizione. Ciò dà luogo a scorrimento della graduatoria. Considerando che non vi sono penali in caso di non realizzazione dell'impianto, sarebbe il caso di prevedere una garanzia, come avviene nei meccanismi di assegnazione di incentivo tramite gara per non invalidare il meccanismo di scorrimento.
- Art 17, comma 8: vale quanto detto per Art. 11.